

Polizza di Assicurazione

---

---

**Contraente**

**ABC Acqua Bene Comune Azienda Speciale**

## Polizza

---

Contraente	ABC – Acqua Bene Comune Azienda Speciale	Cod. Cliente
C.F./Partita IVA	07679350632	
Domicilio	Via Argine, 929 - 80147 Napoli	
Assicurato	ABC – Acqua Bene Comune Azienda Speciale	
C.F./Partita IVA	0767935063	
Domicilio	Via Argine, 929 – 80147 Napoli	

---

Decorrenza	ore 24 del 28/03/2020
Scadenza	ore 24 del 28/03/2021
Durata	anni 1    Mesi 0    giorni 0
Frazionamento del premio	ANNUALE
Scadenza rate	29/03

### PREMESSA

Il Consiglio Comunale di Napoli, con deliberazione n.6 del 09 giugno 2015, ha approvato la Convenzione finalizzata a regolare diritti ed obblighi del Comune di Napoli e di ABC nella gestione del Servizio Idrico Integrato, individuando nella propria Azienda Speciale lo strumento operativo per la gestione della rete acquedottistica e fognaria presente in città. Nella Convenzione, successivamente firmata dai rappresentanti dell'Ente e dell'Azienda, era contemplata la stipula di un Disciplinare Tecnico avente lo scopo di dettagliare i termini di esercizio del Servizio Idrico Integrato, che sarà svolto dal Gestore nell'ambito della città di Napoli, anche attraverso impianti ubicati al di fuori del territorio cittadino funzionali all'approvvigionamento idrico della città stessa.

Nelle more della stipula di tale Disciplinare ABC ha iniziato a far data dal gennaio 2017 ad assumere in maniera progressiva la gestione di tutti gli impianti di sollevamento a servizio della rete fognaria di proprietà del Comune di Napoli che ad oggi sono già assicurati con polizza *All Risks* con scadenza aprile 2022. Il completamento del trasferimento delle competenze sul Servizio Idrico Integrato avveniva nel mese di maggio 2019 allorché ABC Napoli a.s., dopo la stipula della convenzione di cui sopra, ha assunto anche la titolarità della gestione, manutenzione ed esercizio anche della rete fognaria principale della Città di Napoli e dei relativi manufatti ad essa complementari.

Il rischio derivante dalla gestione della rete acquedottistica risulta essere già coperto dai Lloyd's mediante la sottoscrizione di una polizza RCT/RCO che scade il 28/03/2021, con massimale per sinistro € 15.000.000,00 e franchigia pari ad € 257.500,00.

Qui di seguito si riportano alcuni dati, tutti riscontrabili e a disposizione per eventuali consultazioni, che sono ritenuti utili ai fini di un inquadramento generale delle attività dell'ABC e del progressivo e continuo efficientamento gestionale dell'Azienda che contribuisce certamente a diminuire il rischio assicurativo.

**Descrizione rete fognaria:** La rete fognaria di Napoli è caratterizzata da funzionamento di tipo misto ed è realizzata prevalentemente da manufatti per lo più in tufo con sezioni e profondità variabili. Le sezioni prevalenti sono quelle rettangolari con copertura a volta. Il materiale prevalente è quello di muratura di tufo. Oltre ai manufatti a funzionamento misto vi sono poi gli scarichi a mare lungo tutto il litorale partenopeo. In estrema sintesi il sistema di drenaggio urbano della città di Napoli si compone di circa:

- 1200 Km di spechi fognari, prevalentemente a funzionamento misto;
- 40.000 pozzetti chiusini per l'accesso agli stessi;
- 100.000 caditoie;
- 70 manufatti di sfioro per l'allontanamento a mare delle acque bianche;
- 100 scarichi in corpo idrico superficiale, di cui 58 a valle di manufatti di sfioro;

Le reti fognarie sono costituite, quindi, nella quasi totalità della loro estensione, da tubazioni di acque miste a gravità, pertanto non essendoci una pressione interna alla condotta le eventuali perdite che si dovessero presentare sarebbero dovute a rotture, fessurazioni o difetti dei giunti. Pertanto tali problemi si manifestano sul manto stradale con cedimenti puntuali che segnalano che è in corso una possibile perdita di liquame.

In tali casi l'indagine preliminare che viene effettuata dai tecnici è la verifica visiva tramite l'ispezione della cameretta di monte e valle per poi eventualmente procedere a seconda dei casi con uno scavo di saggio o una video-ispezione tramite telecamera semovente filoguidata.

**Descrizione delle attività:** Al fine di assicurare una gestione efficace ed efficiente della rete fognaria della città di Napoli e degli impianti complementari, garantendo adeguati livelli di servizio all'utenza, ABC ha predisposto un progetto per sviluppare l'attività di manutenzione e gestione della rete fognaria principale cittadina e delle opere d'arte complementari esistenti. Esso prevede, con il supporto di imprese esterne individuate mediante procedura di gara aperta, una manutenzione ordinaria, sviluppata sulla base di un'opportuna programmazione di interventi periodicamente trasmessa dalla D.L. alla luce delle informazioni acquisite dal precedente gestore e finalizzata al miglioramento dell'efficienza ed alla ottimizzazione della gestione dell'intero sistema fognario, ed un'attività di pronto intervento, volta ad eliminare improvvise anomalie che si manifestano sul sistema a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Il progetto prevede l'esecuzione delle seguenti tipologie di lavori con l'impiego di manodopera specializzata, di tutte le idonee attrezzature e delle relative forniture occorrenti per restituire gli interventi realizzati a perfetta regola d'arte e cioè:

- individuazione dei servizi sotterranei esistenti anche mediante esecuzione di saggi eseguiti a mano e/o con mezzi meccanici;
- diagnostica della rete fognaria finalizzata a verificare integrità del collettore, l'esistenza di perdite da lesione; depositi anomali che ostruiscono le sezioni defluenti; scarichi anomali; perdite e disassamenti dei giunti; ovalizzazioni; livello di funzionalità dei pozzetti.
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria di qualsiasi diametro e materiale comprensivo di tutte le opere complementari (partitori, griglie, scolmatori, ecc.) ivi compreso opere di espurgo ed eliminazione di occlusioni riscontrate nei manufatti esistenti;
- pronto intervento diurno, notturno, nei giorni feriali e festivi relativamente alle attività connesse con il comparto fognario del Servizio Idrico Integrato;
- rifunionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione di tratti di rete fognaria, realizzazione di nuovi tratti di canalizzazioni di reti fognarie;
- realizzazione di allacci delle utenze alle reti fognarie.

Vista la configurazione urbanistica della città, ABC ha previsto l'attivazione di tre distinti lotti suddividendo il territorio cittadino in tre aree strettamente connesse allo schema funzionale del sistema sopra descritto:

- l'Area Occidentale: comprende i bacini sottesi dai collettori Arena S. Antonio, Emissario di Cuma, Nuovo Collettore di Via Cinthia, Emissario di Bagnoli, la Collettrice di Pianura, il Collettore di via Posillipo, l'Emissario di Coroglio e quelli della Conca di Agnano e della Contrada Pisani; essa è costituita dai seguenti quartieri della città di Napoli: Pianura, Soccavo, Bagnoli, Fuorigrotta e Posillipo con uno sviluppo della rete che ammonta a circa 322 km di spechi fognari, di cui 66 Km di collettori, 63 Km di fogne primarie e 193 Km di fogne secondarie;
- l'Area Centrale: include bacini sottesi dai collettori: Alto, Pluviale Urbano, Arenaccia, Medio, Occidentale delle Colline, di Via Tasso, Orientale delle Colline, nonché i bacini afferenti agli Alvei Camaldoli, Spinelli, Regi Lagni e Cassano, che hanno recapito al di fuori del limite comunale di Napoli; essa è delimitata a nord dai comuni di Mugnano, Melito, Casandrino, Arzano e Casavatore, ad est da via Arenaccia, C.so Arnaldo Lucci e C.so Novara e, ad ovest, dal versante occidentale della collina del Vomero-Posillipo e, quindi, è

costituita dai seguenti quartieri della città di Napoli e cioè: Chiaiano, Scampia, Secondigliano, Piscinola, Miano, S. Carlo Arena, Arenella, Stella, Avvocata, S. Lorenzo, Vicaria, Vomero, Montecalvario, S. Giuseppe, Porto, Pendino, Mercato, Chiaia e San Ferdinando con uno sviluppo della rete che ammonta a circa 430 km di spechi fognari di cui 73 Km di collettori, 160 Km di fogne primarie e 192 Km di fogne secondarie ed infine 5 km di scaricatori;

- l'Area Orientale, servita dai collettori progettati in seguito alla Legge 219/81, include i bacini sottesi dai collettori di Volla, Sperone, Gianturco e Sbauzone; come riportato nella planimetria di cui all'ALLEGATO 1 essa è costituita dai seguenti quartieri della città di Napoli e cioè: S. Pietro a Patierno, Poggioreale, Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio con uno sviluppo della rete ammonta a circa 316 km di spechi fognari di cui 82 Km di collettori, 121 Km di fogne primarie e 113 Km di fogne secondarie.

Quotidianamente, quindi, saranno presente in ciascuna delle tre aree sopra descritte tre squadre che saranno così impegnate:

1. la prima squadra sarà impegnata nelle attività di pulizia ed espurgo dei collettori e delle caditoie;
2. la seconda sarà attiva sui collettori oggetto di pulizia dalla prima squadra per procedere alla verifica della continuità idraulica dell'infrastruttura mediante sistemi di video-ispezione ;
3. la terza sarà attivata a valle degli interventi precedenti per procedere agli interventi di riparazione/sostituzione finalizzati ad eliminare le anomalie che si individuano con le attività precedenti

Contemporaneamente l'Azienda ha sviluppato un'organizzazione per la gestione delle chiamate di emergenza: sfruttando la struttura già esistente per la gestione del primo intervento sulla struttura acquedottistica si è implementato il servizio di ingresso delle segnalazioni anche per le perdite/emergenze connesse al sistema fognario che attiva la struttura h24 impegnata per le verifiche di primo intervento sulla città. Laddove queste squadre operative individuano una possibile anomalia del sistema fognario attivano le squadre costituite da personale interno (supportato in questa prima fase di attività da personale proveniente dal precedente gestore), attivabili anche esse h24/365 die, per procedere a verifiche di dettaglio mediante ispezioni interne dei manufatti. Considerato che la vetustà delle reti, a seconda della zona di posa, della quota di sommergezza e della stagionalità, può causare fenomeni ben più consistenti di immissione di acque di prima falda parassite all'interno delle condotte, ABC ha implementato un programma di ulteriore monitoraggio della rete che prevede anche campagne di misura delle portate nei punti strategici della rete fognarie. Per arrivare a tale risultato si è prevista una prima fase di rilievo di campo di tutta la rete fognaria (ivi compresa la rete di captazione delle acque meteoriche superficiali) per creazione di un SIT equivalente a quello esistente per la rete acquedottistica. Successivamente si procederà a sviluppare un progetto definito "campagna di misura" che debba prevedere: a) individuazione sulla cartografia delle reti fognarie dei macrobacini fognari e dei punti di misura idraulicamente significativi; b) scelta della tipologia di strumentazione da utilizzare in funzione delle caratteristiche della rete fognaria (misuratori area-velocity, misuratori di livello); installazione della strumentazione idonea alle condizioni del deflusso, per la registrazione in continuo del livello idrico, velocità, portata e temperatura del refluo; verifica a cadenza bisettimanale di tutti i punti di misura al fine di verificarne lo stato di funzionamento, il livello energetico delle batterie della strumentazione e di provvedere eventualmente alla sostituzione, ed eseguire il download provvisorio dei dati registrati (il monitoraggio dei punti di misura può avvenire anche in tempo reale da remoto); rimozione della strumentazione al termine del periodo di monitoraggio previo controllo sul campo della bontà del segnale registrato in ogni punto di misura. La conclusione del progetto si avrà con l'attività di analisi dei dati e individuazione delle portate parassite/ricerca di perdite mediante: a) analisi del segnale registrato in ogni punto di misura ed esecuzione del bilancio idrico per ogni bacino fognario; b) elaborazione della relazione tecnica descrittiva del procedimento eseguito e dei risultati conseguiti, comprensiva delle monografie delle camerette fognarie interessate dalle installazioni, dei principali segnali registrati di livello, velocità, portata e temperatura, sia in tempo secco, che di pioggia, risultanze dei bilanci idrici e indicazione dei distretti fognari interessati da una maggior criticità nei confronti delle acque parassite; c) elaborazione degli elaborati grafici, su scala opportuna, con indicazione cartografica dei punti di misura eseguiti e della mappatura delle criticità per ogni bacino fognario.

Infine al fine di censire e dare visibilità delle informazioni raccolte durante le fasi gestionali della manutenzione rete, in accordo con la Struttura Sistemi Informativi aziendale, verranno inoltre implementate le seguenti funzioni: a) inserimento sull'applicativo aziendale WEB-GIS di layer tematico indicante i punti di criticità rilevati sul territorio: sifoni, sfioratori, sollevamenti, "corde molli", contro o deboli pendenze, ecc.; b)

inserimento sull'applicativo aziendale gestionale della manutenzione dell'indicazione nell'ordine di lavoro dei tratti di collettore da pulire, per cameretta, in modo da poter dare conseguente visibilità grafica sul web-gis e fare estrazioni statistiche sui dati di esercizio; c) inserimento nelle schede monografiche delle camerette, già presenti in WEB-GIS del web-gis, della frequenza di pulizia stimata di ogni manufatto critico e degli interventi effettivamente eseguiti, in modo da avere un unico strumento di raccolta ed estrazioni dei dati gestionali, oltre che di visibilità e riscontro del lavoro svolto.

Le attività sopra descritte sono state coperte da un impegno di spesa per i prossimi 18 mesi per un importo complessivo di circa € 4.700.000,00 per le attività di manutenzione e gestione della rete fognaria principale cittadina e delle opere d'arte complementari esistenti. A tale somma deve aggiungersi l'importo di € 3.800.000,00 previsti per le attività geometrico e georeferenziate del sistema fognario e la relativa restituzione in ambiente Geographical Information System (cd. G.I.S.).

Tutti i dati sopra riportati sono stati forniti nell'ottica di un inquadramento generale delle attività svolte dell'Azienda nell'ambito della gestione della rete fognaria della città di Napoli ed al fine di evidenziare un importante efficientamento gestionale posto in essere fin da subito da ABC con un enorme dispendio sia di risorse umane che finanziarie, che contribuirà certamente a diminuire sensibilmente i sinistri e quindi il rischio assicurativo rispetto alla gestione passata del Comune di Napoli.

**CALCOLO DEL PREMIO**

Premio annuo imponibile	Euro _____
Imposte	_____
Premio annuo lordo	_____

## Definizioni

---

Ai fini della presente polizza, nel testo che segue si intendono:

Per “Assicurazione”	Il contratto di assicurazione.
Per “Società”	L’Impresa Assicuratrice
Per “Polizza”	Il documento che prova l’assicurazione.
Per “Contraente”	Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Per “Assicurato”	Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
Per “Premio”	La somma dovuta alla Società
Per “Sinistro”	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
Per “Evento unico”	Il verificarsi di un evento dovuto ad una unica causa che da luogo a più richieste di risarcimento di danno
Per “Indennizzo”	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Per “Impianti”	Macchine, attrezzature, tubature, opere murarie e/o edili e/o di carpenteria, sia di proprietà che in gestione e/o comunque detenute dalla Contraente/Assicurata e quant’altro viene utilizzato per l’attività eseguita dalla Contraente/Assicurata, nulla escluso né eccezionato.
Per “Cose”	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

### 1. Sezione A:

R.C.T. Assicurazione responsabilità civile verso terzi. Esercizio dell’azienda

---

#### 1) Estensione della garanzia

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (a solo titolo esemplificativo: capitale, interessi e spese) di danni diretti ed indiretti involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione nell’ambito dell’attività derivante dalla gestione della rete fognaria della città di Napoli come sopra descritta.

L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l’assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) dalla proprietà, uso e detenzione degli impianti (come da “definizioni” riportate in polizza), che la tecnica inerente all’attività svolta insegna o consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare, ovunque siano essi ubicati e purché in rapporto diretto e/o indiretto con l’attività dell’Ente.
- b) dalla proprietà, uso e detenzione di terreni, fabbricati e di beni del sottosuolo, esclusi i danni agli stessi;

- c) da fuoriuscita d'acqua dagli impianti dell'ABC o da quelli di cui l'ABC debba rispondere, nonché da quelli di cui abbia la gestione e/o la manutenzione, anche se dovuti a difettosa esecuzione delle opere e/o a cattiva manutenzione da parte dell'Ente,
- d) da allagamenti dovuti a fuoriuscita d'acqua ai fondi e/o alle culture;
- e) all'Assicurata dalla sua qualità di committente ai sensi dell'art.2049 c.c.; tale garanzia si intende operante anche durante la guida di veicoli, anche a motore, ciclomotori, motocicli da parte di persone incaricate dall'Assicurata, siano essi dipendenti e non, salvo quando i suddetti veicoli siano di proprietà dell'ABC e/o ad essa intestati al P.R.A. o locati in uso o in usufrutto all'Assicurata stessa. La garanzia vale per i danni cagionati a terzi, compresi i danni corporali alle persone trasportate.
- f) da lavori di realizzazione ed allacciamento di nuovi impianti e/o di manutenzione,
- g) dalla trasformazione e prolungamenti degli impianti esistenti di proprietà e/o gestiti e/o mantenuti dall'Assicurata purché sussista una responsabilità della Contraente.
- h) dall'uso di macchine operatrici in genere, quali autocarri, autogru, autocestelli, motocompressori e comunque di qualsiasi macchina o attrezzature utilizzate nello svolgimento di attività aziendali, inclusi anche quelle operanti in aree aperte al pubblico; escluse comunque tutte quelle garanzie relative al rischio della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli per cui, ai sensi della Legge 990/1969 e successive modifiche, esiste l'obbligo dell'assicurazione.
- i) dalla gestione degli uffici aperti al pubblico per i servizi alla clientela (riscossione, redazione contratti, etc.).
- j) dalla presenza sul piano stradale di chiusini di qualsiasi tipo, siano essi chiusi o aperti;
- k) dalla proprietà ed uso di una rete telefonica privata anche con palificazioni aeree;
- l) dalla proprietà ed uso di una rete elettrica palificata e/o interrata destinata all'alimentazione degli impianti;
- m) dalla proprietà ed uso di impianti fotovoltaici;
- n) dall'attività di lettura dei contatori presso il domicilio dei clienti;
- o) da colpa grave della Contraente/Assicurata e/o da dolo o colpa grave delle persone di cui la stessa debba rispondere;
- p) da danni a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, ed a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- q) da mancanza o insufficienza di segnaletica stradale e/o da omissioni nei compiti di vigilanza di luoghi aperti al pubblico;
- r) dall'organizzazione di attività dopo-lavoristiche, ricreative e sportive, convegni, congressi, gite aziendali; dalla proprietà e dalla gestione, nell'ambito dell'Azienda, di distributori automatici di bevande e simili nonché dalla esistenza di distributori di proprietà di Terzi;
- s) dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nell'ambito dell'azienda o sotto il controllo dell'azienda o nella disponibilità del professionista incaricato dall'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e dell'eventuale responsabile ausiliario addetto al servizio, esclusa in ogni caso la Responsabilità Civile Professionale dei suddetti;
- t) dalla proprietà dei velocipedi senza motore usati per le occorrenze aziendali, anche da parte dei dipendenti, nonché di tricicli a pedale senza motore e di carrelli a mano;
- u) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato, nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni;
- v) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio inerente alla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio degli stands e dei relativi impianti;
- w) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
- x) dalla esistenza e gestione di: mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande; bar interno e distributori automatici di cibi e bevande, servizi dei quali possono occasionalmente usufruire anche estranei, restando inteso che, qualora la gestione di questi servizi sia data in appalto a terzi, l'assicurazione opera esclusivamente per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia vale anche per i danni cagionati dai generi somministrati sempre che la somministrazione sia avvenuta durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno sia stato denunciato entro un anno dalla cessazione del contratto.
- y) all'Assicurato per effetto di danni causati da corsisti o "stagiaires";

- z) dall'esistenza di centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- aa) da danni involontariamente cagionati a terzi dai propri dipendenti durante lo svolgimento di mansioni esterne comandate per le esigenze aziendali;
- bb) da danni cagionati ai veicoli di proprietà dei dipendenti e di terzi, parcheggiati all'interno dell'azienda od in appositi spazi coperti e non coperti all'esterno dell'azienda e all'uopo destinati. Resta comunque ferma l'esclusione dei danni da furto, da incendio e conseguenti a mancato uso;
- cc) da danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato, portate o in deposito nell'ambito dell'azienda, sempre che i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'Assicurato a termini di legge. Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio;
- dd) dalla proprietà e/o dalla conduzione di immobili o parti di essi destinati agli usi industriali e commerciali relativi all'attività svolta (sedi centrale e periferiche, depositi, magazzini, fabbricati destinati all'abitazione dei custodi e dei guardiani, uffici), nonché dei relativi impianti fissi e di quant'altro sia pertinente dell'area aziendale (terreno ove possono trovarsi a dimora alberi di alto fusto, opere di recinzione anche murarie, cancelli comandati elettricamente). L'Assicurato dichiara che i suddetti beni immobili e mobili sono in buono stato di manutenzione e di conservazione;
- ee) da danni a mezzi di trasporto di terzi sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi dalla presente estensione i danni ai natanti e agli aeromobili.
- ff) in deroga di quanto previsto alla lettera e) dell'Art.2 – "*Rischi esclusi dall'assicurazione*" la garanzia vale anche per la R.C. per danni in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture;
- gg) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi purchè conseguenti a sinistro risarcibile ai sensi di polizza.
- hh) da danni materiali e corporali cagionati a terzi conseguenti alla distribuzione e somministrazione di acqua contaminata, inquinata e/o pericolosa per la salute umana in conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture;
- ii) danni patrimoniali e non, diretti ed indiretti, cagionati a terzi dal consumo dell'acqua fornita.

Rientrerà, altresì, automaticamente in copertura qualsiasi attività analoga a quella descritta in premessa che incrementi la rete attualmente gestita, purché entro il limite massimo del 20%, senza che questo comporti alcuna regolazione del premio.

## 2) Rischi esclusi dalla assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni.

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto alla lettera ff) dell'art. 1 che precede;
- f) derivanti da atti diretti o indiretti di terrorismo, indipendentemente da altre cause che hanno contribuito oppure condotto al danno;
- g) derivanti da amianto;
- h) derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici.

### 3) Estensione della qualifica di terzi

Sono considerati Terzi a tutti gli effetti, sia per danni a persone che per danni a cose, tutte le persone fisiche o giuridiche diverse dall'Assicurata ed incluso:

- Tutti i membri dell'organo amministrativo di ABC (Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Commissario Straordinario, Presidente del consiglio di amministrazione, Consiglieri di amministrazione);
- I Dipendenti dell'ABC

A semplice titolo esemplificativo e non limitativo si conferma che sono considerati Terzi a tutti gli effetti:

- I titolari, dipendenti ed amministratori di Clienti, Fornitori, Locatari, Appaltatori, Sub-appaltatori, Sub-Coappaltatori, Cottimisti, Consulenti, Ditte che eseguono lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, Apprendisti, Corsisti, Collaboratori saltuari in genere, non iscritti nei libri matricola dell'Assicurata, anche se impiegati in attività manuali;
- il Comune di Napoli incluso il Sindaco, i Consiglieri, gli Assessori ed i Dipendenti;
- gli Enti pubblici, inclusi Dipendenti ed Amministratori.

### 4) Rinuncia rivalsa

La Società rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Ditte consociate, controllate dall'Assicurato e verso i loro dipendenti.

## 2. Sezione B - Responsabilità Civile verso i Dipendenti

---

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/65 N. 1124 e del D.L. 31/7/87 N. 317 e loro successive variazioni nonché del D. Lgs. 23/2/2000 N. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti;
2. per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di Legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/6/65 N. 1124 e D. Lgs. 23/2/2000 N. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate ed inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Tanto la garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. si intendono operanti anche per la rivalsa dell'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984 nr. 222.

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482 del 9/06/1975 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura.

Tale estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurata o da persone delle quali debba rispondere, verificatisi durante il tempo dell'Assicurazione.

Tale estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Sono escluse l'asbestosi, la silicosi e la sindrome da immunodeficienza acquisita.

#### 1) Buona Fede

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, non prevista nelle presenti condizioni contrattuali, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

#### 2) Prestatori d'opera presi in affitto (c.d. lavoro interinale)

La garanzia prestata dalla presente polizza si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. E' garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C.

#### 3) Denuncia sinistri

L'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. La Società ha il diritto di avere in visione sia i documenti concernenti l'assicurazione obbligatoria sia quelli relativi all'infortunio denunciato che abbia dato luogo al reclamo.

#### 4) Responsabilità Civile Personale dei Dipendenti

Quanto previsto nelle precedenti sezioni A e B si intende esteso alla responsabilità civile personale dei Dipendenti della Contraente/Assicurata, che rivestono a tutti gli effetti la qualifica di Assicurati, per danni involontariamente cagionati a Terzi e/o ad altri Dipendenti nello svolgimento delle relative mansioni.

### 3. Norme comuni alle Sezioni A e B

---

### 1) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premo, entro 30 giorni dalla data di decorrenza della Polizza; se il Contraente non paga il premio entro 30 giorni, l'effetto dell'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del c.c.

La Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso:

- delle eventuali verifiche da parte dell'Azienda della regolarità del DURC della Società; costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell'Azienda, senza diritto per l'appaltatore di rivendicare interessi e/o ritorsioni, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità. In caso di inadempienze accertate dagli enti previdenziali l'Azienda trattiene dal corrispettivo di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza procedendo al successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (Art.4 c.2 DPR 207/2010 "Intervento Sostitutivo");
- eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/73 e del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ex artt. 32 2 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

### 2) Termini per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro la Contraente/Assicurata dovrà darne avviso alla Società in un termine ordinatoriamente definito in 60 giorni dal giorno in cui l'ufficio legale, addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente, ne sia venuto a conoscenza.

Tale avviso sarà dato a mezzo FAX, P.E.C. o a mezzo racc.ta, ai seguenti recapiti:

Successivamente al verificarsi di qualsiasi sinistro, la Contraente/Assicurata quando a suo insindacabile giudizio lo ritenga necessario, potrà eseguire i lavori di riparazione per il tempestivo ripristino del servizio idrico anche se l'esecuzione di tali lavori dovesse modificare lo stato dei luoghi; in tal caso la Società rinuncia ad opporre l'eventuale pregiudizio subito ma l'Assicurata/Contraente farà il possibile per porre in essere tutte le misure atte a salvaguardare la propria responsabilità verso i Terzi. Resta fermo l'obbligo dell'assicurato a porre in atto tutte le misure necessarie al contenimento del danno.

### 3) Durata del contratto - proroga - disdetta

La durata del contratto si intende convenuta in 1 anno.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di sei mesi. La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

E' data facoltà alla Società di recedere dal contratto in occasione delle scadenze annuali intermedie, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R alla Assicurata almeno 150 (centocinquanta) giorni prima di tale scadenza.

#### 4) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta relativo al periodo di rischio non corso. La Società rinuncia alla facoltà di recesso nei primi 180 (centottanta) giorni di durata della polizza.

#### 5) Massimali di garanzia e franchigie

##### 5.1 Massimali

L'Assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino a concorrenza delle seguenti somme:

:

R.C.T. Euro 10.000.000,00 unico per sinistro, per persona, cose ed animali

R.C.O. Euro 2.600.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.050.000,00 per prestatore di lavoro.

##### 5.2 Franchigie

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l'applicazione delle relative franchigie:

- R.C.T. Euro \_\_\_\_\_; nel caso di evento unico detta franchigia verrà applicata una sola volta qualunque sia il numero dei danneggiati e delle relative richieste di risarcimento danni.
- R.C.O. Euro 5.000,00 per persona.

Rimane inteso che, fatto salvo il limite di indennizzo sotto riportato per i danni da inquinamento accidentale, nessun altro limite, scoperto o franchigia, potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

## 6) Gestione delle vertenze di danno.

### 6.1 Danni in franchigia

La Società è esonerata dall'obbligo di gestione diretta dei danni di RCT in franchigia, essendone il relativo onere in capo all'Assicurata.

Tuttavia, la Società potrà assumere, dandone espressa comunicazione all'Assicurata, la gestione diretta delle vertenze relative ad importi presunti che raggiungano l'importo della franchigia ridotta del 20%, tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, a nome dell'Assicurata, designando a proprie spese, ove occorra, propri legali o tecnici di fiducia ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurata stessa, impregiudicato ogni diritto dell'Assicurata a farsi assistere – ai fini della maggior tutela ed a proprio onere – da propri legali e/o consulenti che opereranno in sinergia con quelli della Società, in qualunque fase della gestione della vertenza di danno.

In tale caso, la Società non potrà, in alcun modo e salva autorizzazione scritta dell'Assicurata, porre in essere attività finalizzate alla transazione dei sinistri per importi che risultassero quantificati al di sotto della franchigia di polizza.

Per quanto, invece, attiene alle transazioni sopra franchigia esse sono regolate dall'art. 5.2 che segue.

Nell'ipotesi di giudizio proposto da terzi, al fine di avvalersi della facoltà di gestire direttamente la vertenza di danno, la Società, ricevuta copia della domanda giudiziale da parte dell'Assicurata, dovrà indicare per iscritto il legale al quale vorrà che sia conferito mandato, entro un termine congruo e, comunque, entro venti giorni prima della scadenza del termine utile per la chiamata in garanzia. Parimenti, in caso di nomina di un tecnico, esso dovrà essere indicato per iscritto almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata dal Magistrato per la nomina di c.t.u.

Nel caso in cui la Società non si avvalessse della facoltà di cui sopra, l'Assicurata gestirà in proprio la vertenza di danno, riservandosi la facoltà di provvedere alla chiamata in garanzia della Società stessa. Qualora all'esito del giudizio l'importo della condanna, comprensiva delle spese tecniche e legali di controparte, di C.T.U., interessi e rivalutazione sulla sorta capitale ed ogni altra voce di condanna a carico dell'Assicurata, esorbitasse la franchigia, la parte eccedente la franchigia medesima sarà a carico della Società, la quale rimborserà all'Assicurata anche le spese legali e tecniche da essa sostenute nel corso del giudizio. È espressamente concordato tra le parti che un'eventuale transazione in fase giudiziale il cui importo eccedesse la franchigia, dovrà necessariamente essere autorizzata dalla Società per le ricadute economiche facenti capo ad essa.

Le disposizioni stabilite nei precedenti commi del presente paragrafo 5.1 si applicano anche nella fase stragiudiziale della vertenza di danno, ossia nella fase in cui il danneggiato non abbia ancora introdotto la relativa domanda giudiziale.

## 6.2 Danni sopra franchigia.

E' fatto obbligo alla Società di gestire direttamente le vertenze relative ad importi presunti che risultino pari o superiori alla franchigia.

Nell'ipotesi di giudizio proposto da terzi, al fine di ottemperare all'obbligo di gestione diretta della vertenza di danno, la Società, ricevuta copia della domanda giudiziale da parte dell'Assicurata, dovrà indicare per iscritto il legale al quale vorrà che sia conferito mandato, entro un termine congruo e, comunque, entro venti giorni prima della scadenza del termine utile per la chiamata in garanzia. Parimenti, in caso di nomina di un tecnico, esso dovrà essere indicato per iscritto almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata dal Magistrato per la nomina di c.t.u.

Nel caso in cui la Società non adempisse all'obbligo di gestione diretta della lite di cui sopra, l'Assicurata gestirà in proprio la vertenza di danno, riservandosi di provvedere alla chiamata in garanzia della Società stessa. Qualora all'esito del giudizio l'importo della condanna, comprensiva delle spese tecniche e legali di controparte, di C.T.U., interessi e rivalutazione sulla sorta capitale ed ogni altra voce di condanna a carico dell'Assicurata, esorbitasse la franchigia, la parte eccedente la franchigia medesima sarà a carico della Società, la quale rimborserà all'Assicurata anche le spese legali e tecniche da essa sostenute nel corso del giudizio.

Nel caso, invece, di procedimenti cautelari e/o di urgenza, stante i ristrettissimi tempi processuali per la costituzione in giudizio e per l'acquisizione della documentazione necessaria alla difesa, le parti convengono che la gestione della lite sarà assunta dall'Assicurata mediante la nomina di un proprio tecnico e legale di fiducia, al fine di meglio tutelare i reciproci interessi, fatto salvo che ABC acconsenta alla gestione diretta della lite da parte della Società che ne faccia richiesta. Resta fatto salvo il diritto dell'Assicurata di chiedere la chiamata in garanzia della Società.

Per tali procedimenti si applicherà, a seguito dell'accertamento della responsabilità e/o della condanna al pagamento a carico dell'Assicurata, lo stesso regime di rimborso per la parte eccedente la franchigia sopra regolamentato.

È espressamente concordato tra le parti che un'eventuale transazione in fase giudiziale il cui importo eccedesse la franchigia, dovrà necessariamente essere concordata tra le parti per le ricadute economiche facenti capo a ciascuna di esse.

Le disposizioni stabilite nei precedenti commi del presente paragrafo 5.2 si applicano anche nella fase stragiudiziale della vertenza di danno, ossia nella fase in cui il danneggiato non abbia ancora introdotto la relativa domanda giudiziale.

## 6.3 Modalità di pagamento per i danni sopra franchigia

Il pagamento del risarcimento danni a terzi sarà effettuato di norma da parte dell'Assicurata con successivo rimborso da parte della Società della somma eccedente la franchigia da effettuarsi dietro richiesta di rimborso corredata dalla documentazione giustificativa (vale a dire prova del pagamento e copia del provvedimento da cui origina il pagamento).

Nel caso in cui il valore della parte eccedente la franchigia eccedesse il valore della franchigia stessa sarà onere della Società procedere al pagamento diretto al terzo danneggiato, con successiva corresponsione dell'importo della franchigia da parte dell'Assicurata da effettuarsi dietro apposita richiesta corredata dalla documentazione giustificativa (vale a dire prova del pagamento e copia del provvedimento da cui origina il pagamento qualora non già in possesso dell'Assicurata stessa).

#### 6.4 Diritto di veto

Nel caso di gestione diretta della lite da parte della Società, resta ferma la facoltà, per l'Assicurata, di porre il veto sulla indicazione del legale e del tecnico prescelti dalla Società stessa. A tal fine, nei trenta giorni successivi alla stipula del presente contratto, la Società comunicherà all'Assicurata il nominativo/nominativi dei legali e tecnici di propria fiducia, sui quali, entro i 20 giorni successivi, l'Assicurata potrà esprimere il proprio diritto di veto, in mancanza del quale i consulenti saranno ritenuti di comune gradimento.

Ogni eventuale integrazione all'elenco suddetta che la società volesse apportare in corso di contratto sarà comunque soggetta al previo gradimento dell'Assicurata.

#### 6.5 Reportistica

Allo scopo di addivenire ad una corretta e collaborativa gestione delle vertenze di danno, le parti concordano che a cadenza bimestrale la Società trasmetterà all'Assicurata un resoconto relativo alla descrizione e quantificazione dei sinistri, contenente, tra l'altro, l'indicazione dettagliata delle riserve apposte dalla Società, o proposte alla Società dai loro consulenti.

La Assicurata si riserva la facoltà di convocare presso la propria sede rappresentanti della Società per discutere i dati ricevuti ed, eventualmente, riconciliarli con quelli in suo possesso. In quella occasione, le parti potranno scambiarsi ogni informazione utile per un reciproco aggiornamento delle vertenze in corso.

#### 7) Foro competente

Le parti convengono che il foro competente per le eventuali controversie riguardanti il presente contratto è esclusivamente quello di Napoli.

#### 8) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### 9) Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio italiano.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

#### 10) Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice di Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.

Contraente: ABC Acqua Bene Comune Azienda Speciale

N° polizza

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.

### 11) Regolazione del premio

Il premio della presente polizza non è determinato in base ad elementi di rischio variabile: pertanto non è prevista regolazione.

### 12) Modifiche all' Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

### 13) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

14) Elezione di domicilio

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, la Società elegge domicilio presso:

\_\_\_\_\_

15) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le vigenti normative in materia.

16) Codice di Comportamento di ABC

La società dichiara di conoscere il Codice di Comportamento adottato dall'Assicurata e si impegna nei confronti di quest'ultima ad osservare le prescrizioni ed i valori in essa stabiliti. Eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel suddetto Codice Etico costituiranno causa di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

LA SOCIETA' ASSICURATRICE

L'ASSICURATA

DICHIARAZIONE Contraente agli effetti dell'art. 1341 c.c.

Agli effetti dell'art. 1341 c.c., il Contraente dichiara di approvare le disposizioni degli articoli delle Sezioni A e B e delle Norme comuni alle Sezioni A e B qui sotto richiamati:

Sezione A:

Art. 3 Estensione della qualifica di terzi  
 Art. 4 Rinuncia Rivalsa

Sezione B:

Art. 1 Buona fede  
 Art. 3 Denuncia Sinistri

Norme comuni alle Sezioni A e B:

Art. 1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia  
 Art. 2 Termini per la denuncia dei sinistri  
 Art. 3 Durata del contratto  
 Art. 4 Recesso in caso di sinistro  
 Art. 5 Massimali di garanzie e franchigie  
 Art. 6 Gestione delle vertenze di danno  
 Art. 7 Foro competente  
 Art. 8 Interpretazione del contratto  
 Art. 9 Estensione Territoriale

La Società Assicuratrice

L'Assicurata

## ALLEGATO I: CLAUSOLE PRIVACY

### Art. 1 La tutela dei dati personali

ABC e \_\_\_\_\_ si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente contratto.

ABC e \_\_\_\_\_ si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a:

- - eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, rivestendo il ruolo di autonomi Titolari;
- - custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento;
- - prestare particolare cautela nella gestione delle categorie particolari di dati e/o dati di natura giudiziaria, eventualmente utilizzate per dar corso al servizio svolto;
- - assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- - segnalare il verificarsi di qualsiasi evento inaspettato che riguardi l'integrità, la riservatezza o la disponibilità delle informazioni ed eventuali casi di violazione dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza nel dare corso all'incarico.

### Art. 2 Le modalità

ABC e \_\_\_\_\_ dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto.

### Art. 3 La comunicazione dei dati

ABC e \_\_\_\_\_ si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite nel corso del servizio reso; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità di detto servizio, nei limiti e nel rispetto degli obblighi di riservatezza cui i contraenti si impegnano reciprocamente: ABC e \_\_\_\_\_ si astengono, pertanto, dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati gestiti rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

### Art.4 L' articolazione dei ruoli DP

ABC e \_\_\_\_\_ si obbligano ad attribuire ai propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, il ruolo di Incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Europeo 2016/679 ed a fornire loro idonea formazione al riguardo.

#### Art.5 I diritti dell'Interessato

ABC e \_\_\_\_\_ si obbligano a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli Interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

#### Art.6 I rapporti privacy diretti

Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra ABC e \_\_\_\_\_, si evidenzia che ognuno di loro nei confronti dell'altro riveste la posizione di interessato e di Titolare del trattamento.

Quali Titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, che le informazioni raccolte presso l'interessato, per dare esecuzione al rapporto in essere, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire gli obblighi contrattuali. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all'estero.

La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili. Tali informazioni potranno essere comunicate a dipendenti espressamente autorizzati, per il compimento delle operazioni connesse alla gestione del presente contratto.

Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti previsti dal RGPD (chiedere l'accesso ai suoi dati, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco degli stessi, opporsi al loro utilizzo, ottenere la portabilità dei dati e proporre un reclamo all'autorità di controllo) rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presente contratto.

LA SOCIETA' ASSICURATRICE

L'ASSICURATA